

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2019, n. 18

“Modifica del regolamento regionale n. 11 dell’11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1682 del 16/09/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art.1****Modifica all’art.11 del regolamento regionale 11/2017**

1.All’articolo 11 del regolamento regionale n. 11/2017 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In fase di prima applicazione dell’art. 9, comma1, prospetto E), del presente regolamento, a seguito del superamento del corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli, ai fini dell’assegnazione del grado nella categoria “Ispettore” si terrà conto dell’anzianità di servizio complessivamente già maturata, come indicato nel prospetto seguente:

Vice Ispettore	12 anni di anzianità di servizio
Ispettore	16 anni di anzianità di servizio
Ispettore Capo	20 anni di anzianità di servizio
Ispettore Superiore	24 anni di anzianità di servizio

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.